

RAVVEDIMENTO OPEROSO I.M.U.
VERSAMENTO PER L'ANNO 2012

OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO

VERSAMENTO I.M.U.	SCADENZA ORDINARIA	TERMINE PER RAVVEDIMENTO	SANZIONE RIDOTTA (art. 13 , c. 1 del D.lgs. 18/12/1997, n. 472 e ss.mm.ii - art. 13 , c. 1 del D.lgs. 18/12/1997, n. 471 e ss.mm.ii)	INTERESSI DI LEGGE
ACCONTO 2012	18/06/2012	Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento	0,2% per ciascun giorno di ritardo	saggio legale del 2,5% (*) annuo con maturazione giorno per giorno dal 19/06/2012 fino alla data del versamento.
		Dal 15° giorno fino al 30° giorno successivo alla scadenza del termine per il versamento	3,00% (1/10 del 30%)	
		Dal 31° giorno fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.	3,75% (1/8 del 30%)	
SALDO 2012	17/12/2012	Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento	0,2% per ciascun giorno di ritardo	saggio legale del 2,5% (*) annuo con maturazione giorno per giorno dal 18/12/2012 fino alla data del versamento.
		Dal 15° giorno fino al 30° giorno successivo alla scadenza del termine per il versamento	3,00% (1/10 del 30%)	
		Dal 31° giorno fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.	3,75% (1/8 del 30%)	

(*) Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/12/2011.

AVVERTENZE PER I VERSAMENTI:

Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24 previsto per i versamenti ordinari I.M.U.

I contribuenti possono compilare il modello di versamento per le violazioni commesse sommando sanzioni e interessi all'imposta dovuta, arrotondando all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, barrando l'apposita casella "RAVV.", indicando il codice tributo riferito all'oggetto d'imposta che si intende regolarizzare (abitazione principale e relative pertinenze, fabbricati rurali ad uso strumentale, terreni, aree fabbricabili) e all'Ente al quale il versamento è diretto (Stato, Comune), così come indicato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012.

I codici tributo da utilizzare sono quelli previsti dalla Risoluzione n. 35/E impartita dall'Agenzia delle Entrate in data 12/04/2012:

- 3912 - IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c.7 d.l. 201/2011 - COMUNE;
- 3913 - IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;
- 3914 - IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
- 3915 - IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO;
- 3916 - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE;
- 3917 - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO;
- 3918 - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
- 3919 - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO.

Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all'ufficio l'avvenuto pagamento a sanatoria, preferibilmente utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento.